

**Legge regionale 28 giugno 1988, n. 32 (BUR n. 40/1988)
(Novellazione)**

**INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 90 DELLA LEGGE
REGIONALE 27 GIUGNO 1985, N. 61 "NORME PER
L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"**

Articolo unico

1. All'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente quinto comma:

"Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori".